Allegato alla Determinazione Dirigenziale prot. n° SS 11/1

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO SPORT

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per il servizio di salvamento, assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia dello stabilimento balneare denominato "alla Lanterna", sito presso il Molo Fratelli Bandiera, per il periodo dal 15 maggio al 30 settembre 2010.

Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di salvamento, assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia dello stabilimento balneare denominato "alla Lanterna" di Molo Fratelli Bandiera a Trieste.

Articolo 2
AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, con il sistema delle offerte segrete, a norma degli artt. 73/c e 89 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso rispetto al prezzo base di **euro 56.600,00** (cinquantaseimilaseicento/00) I.V.A. esclusa.

Oneri per la Sicurezza **euro 0 (zero).**

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'art. 2 della L.R. 15.11.1999 n° 28, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a tre, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso che supererà di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell'offerta o - in caso di parità - delle offerte che presenteranno il ribasso percentuale maggiore e che quindi non verranno conteggiate ai fini della media stessa.

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO

L'offerta, redatta in bollo, dovrà essere accompagnata, a scanso d'esclusione dalla gara, dai seguenti documenti:

- ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale, comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di cui al successivo articolo 5. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 348 dd. 10.6.1982;
- copia del presente capitolato sottoscritto – in calce ad ogni sua pagina - per accettazione;
- per le cooperative, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- dichiarazione, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di un

documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, i n d i c a n t e:

- ✓ le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- ✓ i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di potere di rappresentanza oltre al dichiarante;

ed a t t e s t a n t e:

- ✓ l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto del presente appalto (per le cooperative, anche al Registro Regionale o all'Albo Nazionale delle cooperative);
- ✓ la capacità del dichiarante di impegnare la Società o la Ditta;
- ✓ che la Società stessa o la Ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;
- ✓ che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- ✓ che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante, per reati che incidono gravemente sull'attività imprenditoriale, né ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione. (Tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli altri eventuali amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28.12.2000 n° 445, oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara);
- ✓ che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
- ✓ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi dovuti agli Enti previdenziali ed assicurativi (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.);
- ✓ l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n° 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata da..... (indicare ufficio competente);
- ✓ di avere adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;
- ✓ di non avere ricevuto più di una diffida da parte del Comune nell'ultimo biennio;
- ✓ l'inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del D.Lgs. 8.6.2001 n° 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n° 300";
- ✓ di avere constatato la reale superficie e consistenza degli spazi ed accessori oggetto dell'appalto, nonché l'entità del servizio complessivo che deve essere reso all'utenza e di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità dello stesso.

A tale ultimo scopo deve essere effettuata una visita a detti manufatti ed accessori, previ accordi telefonici con gli incaricati del Servizio Sport, Istruttore Tecnico (Coord.Operai) signora Marina Racco, reperibile ai numeri telefonici 040/384141 – 3478113584 oppure Sig.Giorgio Bellafiore reperibile ai numeri telefonici 040/309370 - 348/4560021. Per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo, potrà essere contattato il Servizio Sport, via Rossini 4, tel. 040/675 8001.

L'aggiudicazione ha luogo anche nel caso di presentazione di una sola valida offerta.

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D. L.vo 8.8.1994 n. 490 (nuove disposizioni sulla normativa antimafia).

Articolo 3
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di quattro mesi e 17 giorni (16 maggio – 30 settembre).

Articolo 4
MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Coordinamento.

Al fine di consentire all'Ente appaltante un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso della stagione balneare, l'appaltatore è tenuto a designare un proprio incaricato con compiti di coordinamento degli addetti al servizio, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dall'orario di apertura e se del caso anche in orario notturno. A tal fine, l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell'incaricato e il numero telefonico di pronta reperibilità. L'incaricato suddetto è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto si rapportano in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.

2. Orari

Il servizio di assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia dovrà essere svolto – anche nelle domeniche e nelle altre festività - con i seguenti orari:

operazioni	periodo 1°.6 – 15.9	periodi 15-31.5 e 16–30.9
attivazione del servizio di salvataggio	alle ore 7.30	alle ore 8
cessazione del servizio di salvataggio	alle ore 19.30	alle ore 18.30

Durante tutto l'orario di apertura dello stabilimento deve essere garantito, con le modalità indicate al successivo punto 3, il servizio di assistenza bagnanti.

3. Servizio di soccorso e salvataggio

Il servizio di soccorso e salvataggio deve essere garantito in via continuativa lungo tutto l'orario di apertura dello stabilimento nella scrupolosa osservanza delle modalità prescritte dall'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare corrente.

In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, devono essere issate, sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro restando l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio con le modalità prescritte.

Il servizio deve essere disimpegnato con la presenza contemporanea di due assistenti bagnanti abilitati al salvataggio con brevetto – in corso di validità – dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.

Gli assistenti bagnanti non possono essere adibiti ad altro servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore e comunque previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Durante l'orario di balneazione, uno degli assistenti bagnanti opera a mezzo dell'imbarcazione di salvataggio in dotazione, sorvegliando direttamente lo specchio acqueo in cui la balneazione è consentita mentre il secondo assistente bagnanti svolge le mansioni di sorveglianza dal posto di osservazione approntato.

Gli assistenti bagnanti devono essere muniti di binocolo e di fischietto e indossare divise uniformi e decorose, della tipologia indicata dall'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare (maglietta di colore rosso con la scritta "salvataggio" in bianco).

Le imbarcazioni di servizio sono fornite dall'ente appaltante, remi e dotazioni inclusi; l'appaltatore ha l'obbligo di mantenerle sempre in perfetta efficienza e di provvedere ad ogni eventuale intervento di manutenzione o riparazione che dovesse rendersi necessario e di restituirle, a fine stagione, nelle medesime condizioni in cui furono consegnate, fatto salvo il deterioramento conseguente all'uso.

4. Servizio di pronto soccorso

Negli appositi locali (in numero di due) a ciò destinati, devono essere allestiti dei punti di pronto soccorso.

In ciascun locale adibito a punto di pronto soccorso devono essere tenute, pronte all'uso, le seguenti dotazioni prescritte dall'ordinanza della Capitaneria Porto vigente per la stagione balneare 2010:

- tre bombolette individuali di ossigeno, ciascuna da un litro, senza riduttore di pressione;
- una cannula di respirazione "bocca a bocca", con mascherina o bocchettone;
- un pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

La fornitura delle dotazioni sopra descritte compete, a propria cura e spese, all'appaltatore; il Comune metterà a disposizione il solo arredo (lettino, sedie, tavolo, armadietto) di ciascun punto di pronto soccorso.

Il servizio di pronto soccorso conseguente ad interventi di salvataggio in mare eseguiti nell'ambito del servizio di assistenza bagnanti o comunque qualora sia necessario l'utilizzo delle specifiche apparecchiature sopra indicate, è espletato dagli assistenti bagnanti.

In presenza di situazioni di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l'intervento di personale specializzato, il personale dovrà astenersi da qualsiasi forma di intervento

materiale e allertare immediatamente il servizio di emergenza sanitaria ("118") e/o le forze dell'ordine (a mezzo del "113"). Un tanto dovrà obbligatoriamente avvenire anche in tutti i casi di intervento a mare degli assistenti bagnanti per portare soccorso a persone in situazione di pericolo, come pure in caso di incidenti di qualsiasi altro tipo con lesioni o altre situazioni di pericolo per persone, nonché in caso di decesso di persone da qualunque causa originato.

5. Sorveglianza

L'appaltatore – a mezzo del proprio personale preposto allo stabilimento, quale che sia la funzione specifica di ciascuno – esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi, ove previsti, i divieti) prescritti dall'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare 2010 e più in generale le norme della corretta e civile convivenza tra le persone.

In particolare dovrà essere posta ogni cura al fine di garantire l'osservanza dei seguenti divieti:

- praticare giochi (in particolare con la palla), se dagli stessi può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocumento all'igiene del luogo;
- condurre, far permanere o bagnare animali di qualsiasi tipo (esclusi i cani guida per non vedenti);
- tuffarsi, anche in mancanza di apposita segnaletica di divieto, quando ciò possa costituire pericolo per il tuffatore o molestia o danno per gli altri bagnanti;
- mantenere elevato il volume di apparecchi radiofonici e simili;
- utilizzare le docce facendo uso di sapone e/o shampoo.

In tutti i casi in cui si verifichino incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale dell'appaltatore è tenuto a chiedere – a mezzo del numero telefonico di emergenza ("113") o con altro idoneo mezzo, l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

Articolo 5
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara i concorrenti devono depositare presso la Tesoreria comunale una cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo netto di cui all'art. 2 ed ammontante ad euro 1.132,00 (millecentotrentadue/00).

Detta cauzione viene restituita a gara ultimata ai concorrenti soccombenti, mentre all'aggiudicatario essa viene restituita dopo costituito il deposito cauzionale di cui al seguente articolo.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 348/82, dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, dovrà prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Articolo 6
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato ed il relativo contratto, l'aggiudicatario deve costituire - entro il giorno antecedente l'inizio dell'appalto – mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, arrotondato – se necessario - all'unità di euro superiore. Detta cauzione deve contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; deve prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detto importo gli viene restituito al termine dell'appalto se tutti gli obblighi di cui al precedente comma risultano regolarmente adempiuti e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune di Trieste - con l'adozione di semplice atto amministrativo - può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

Il mancato reintegro o la mancata ricostituzione del deposito cauzionale entro il termine di cui al comma precedente, può costituire causa di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

Articolo 7
DOMICILIO

L'appaltatore elegge a tutti gli effetti domicilio in Trieste, all'indirizzo che si riserva di dichiarare in caso di aggiudicazione. Ogni successiva variazione, sempre però nell'ambito del Comune di Trieste, deve essere comunicata al Comune con un preavviso di cinque giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 8
ELENCO DEL PERSONALE

Entro il 14 maggio l'appaltatore dovrà produrre l'elenco completo degli assistenti bagnanti che intende preporre al servizio, in numero di almeno 7, unitamente a copia autentica delle rispettive abilitazioni al salvamento, rilasciate dalla competente autorità nazionale

A detto elenco dovrà essere allegata copia autentica del libro matricola attestante l'iscrizione dei lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto. Di ogni variazione dell'elenco del personale indicato dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.

Qualora l'appaltatore, alla data suddetta, non disponga del numero richiesto di assistenti bagnanti pregiudicando in tal modo l'attivazione dello stabilimento ai fini della balneazione, sarà soggetto ad una penale di euro 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei primi 3 (tre) giorni di ritardo nell'assolvimento di

tale adempimento. Trascorsi inutilmente questi ultimi, il contratto verrà dichiarato risolto di diritto e l'appalto sarà assegnato al primo dei soccombenti. L'importo dovuto a titolo di penale sarà trattenuto sul deposito cauzionale definitivo; è fatta salva l'azione per la rifusione di ogni ulteriore danno.

Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque assistente bagnanti, e di controllare la validità dei brevetti di salvamento.

A richiesta del Comune l'appaltatore in qualsiasi momento dovrà esibire gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio, dei modelli DM 10 INPS e dei premi assicurativi versati.

Articolo 9
OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore deve a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti ed eventuali accordi locali integrativi se esistenti durante tutto il periodo della validità del presente appalto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 55/90, all'inizio ed alla fine del presente appalto, deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale o di uno o più soci o dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto ai servizi è stato regolarmente iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti.

In caso di violazione dei predetti impegni viene effettuata un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata dall'appaltatore, mediante la quale il Comune ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori, o per conto di essi, all'Ente assicurativo quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci e di fornire dimostrazione al committente.

Articolo 10
NORME DI SICUREZZA

L'Amministrazione comunale, quale committente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto richiedendo all'appaltatore:

- l'organizzazione della sicurezza;
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- nominativo del responsabile del servizio oggetto dell'appalto;
- disposizioni organizzative eventualmente emanate ai propri lavoratori;
- elenco dettagliato delle attrezzature, macchinari ed impianti che verranno utilizzati nell'appalto;
- elenco dei dispositivi individuali di protezione messi a disposizione dal proprio personale;
- descrizione degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- documentazione comprovante l'avvenuta attività di formazione ed informazione attuata nei confronti del personale impiegato nell'appalto.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera Committente e appaltatore coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese che possono operare nell'area di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Al committente non si estendono i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore che verranno individuati e verbalizzati preliminarmente all'atto dell'affidamento dell'appalto.

Inoltre nell'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI" che verrà consegnato ed illustrato in sede di sopralluogo preliminare di cui all'art. 2, terz'ultimo capoverso, del presente Capitolato speciale d'appalto; i concorrenti partecipanti alla gara dovranno allegare alla propria offerta copia di detto documento debitamente sottoscritto - in calce ad ogni sua pagina - dal legale rappresentante in segno di ricevuta, presa visione ed accettazione del medesimo.

Articolo 11
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE ED ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

L'appaltatore è responsabile di eventuali danni che, in ordine al servizio prestato possano derivare ai beni immobili e mobili del Comune, nonché a terze persone o a cose di terzi.

A garanzia di ciò l'appaltatore si obbliga ad assicurarsi, a sua cura e spese, presso una o più Compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o a cose relativo all'oggetto del presente capitolato.

I massimali di polizza non devono essere inferiori a:

persone e terzi	euro 500.000,00 (cinqucentomila/00) a persona
Cose	euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)

Ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore, anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.

Articolo 12
VERIFICHE, PENALITÀ, ESECUZIONI D'UFFICIO, MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO

E' facoltà del Comune procedere in qualsiasi momento a verificare con proprio personale lo scrupoloso e regolare adempimento di tutte le prescrizioni e di tutti gli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato.

Le irregolarità e le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate allo stesso per iscritto, accordando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso, da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) sino al massimo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto e per ogni caso di carente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio.

L'importo delle penalità viene trattenuto in sede di liquidazione del rispettivo canone mensile.

Qualora in conseguenza dell'astensione dal lavoro, dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale dell'appaltatore, questi, a richiesta dell'Amministrazione, non assicuri tempestivamente la continuità e la regolarità del servizio, l'Amministrazione comunale applicherà sul compenso stabilito trattenute proporzionali alla misura dell'astensione stessa, salvo il diritto per l'Amministrazione medesima, al risarcimento dei maggiori danni e nei casi recidivi e di maggior durata, di rescindere il contratto.

In caso di inadempienza dell'appaltatore nell'esecuzione di interventi ad esso spettanti, provvede d'ufficio il Comune, con proprio personale o tramite terzi – previa formale diffida – da notificarsi a mezzo di messo comunale – a provvedere nel termine di 48 (quarantotto) ore. La relativa spesa è addebitata all'appaltatore ed è fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 13
SANZIONI COMMINATE DA ALTRE AUTORITA'

L'appaltatore è obbligato in solido con il Comune in relazione alle eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero essere irrogate dalla Capitaneria di Porto a carico del Comune, in quanto concessionario dell'area demaniale costituente lo stabilimento, in conseguenza di inadempimento, omissioni o carenze nell'espletamento dell'appalto da parte dell'appaltatore configurantisi in violazione delle prescrizioni dell'ordinanza della Capitaneria di Porto per la stagione balneare 2009 e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia di balneazione o di uso delle aree demaniali marittime. Analogamente avviene per eventuali sanzioni irrogate dall' autorità sanitaria o da altre autorità competenti.

Le sanzioni di cui sopra sono poste espressamente ed esplicitamente a carico dell'appaltatore; ferma, da parte di quest'ultimo, la facoltà di presentare ricorso nei termini prescritti avverso i provvedimenti sanzionatori. In caso di mancata effettuazione dei pagamenti dovuti e di conseguente subentro del Comune negli stessi, l'importo degli stessi e ogni altro onere accessorio di cui debba farsi carico il Comune – nonché gli eventuali maggiori danni subiti dallo stesso – saranno trattenuti in sede di liquidazione mensile del corrispettivo, ovvero detratti dal deposito definitivo costituito dall'appaltatore.

L'irrogazione di una delle sanzioni suddette comporta sempre l'applicazione da parte del Comune a carico dell'appaltatore della penalità di euro 300,00 di cui al precedente articolo 12.

Articolo 14
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il prezzo, viene liquidato in rate uguali mensili posticipate, ovvero in caso di prestazioni inferiori al mese in misura proporzionale alle giornate lavorative, previa presentazione da parte dell'appaltatore degli estratti mensili delle busta paga del personale impiegato nel servizio e dei modelli DM 10 INPS.

E' esclusa la revisione del prezzo.

La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora, per i lavori del mese al quale la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all'appaltatore; in tale caso la liquidazione avviene soltanto dopo la notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dal Comune, dopo aver sentito l'appaltatore, con le modalità previste dal precedente articolo 12.

I pagamenti vengono effettuati tramite la Tesoreria comunale.

Articolo 15
DEPOSITI MATERIALI

L'Amministrazione comunale pone a disposizione dell'appaltatore uno o più ripostigli per il deposito dei materiali ed attrezzi impiegati dal suo personale.

La consegna degli stessi, nonché degli arredi ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione risulta da apposito verbale redatto all'inizio dell'appalto e sottoscritto dalle parti.

Articolo 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 8, comma 3, il Comune può risolvere anticipatamente il contratto d' appalto, in qualsiasi momento:

- per l'accertata inosservanza, anche una sola volta, degli obblighi dell'appaltatore in materia di servizio di soccorso, salvataggio e assistenza bagnanti, da cui sia derivata grave carenza nell'espletamento del servizio stesso;

- nel caso in cui l'inadempimento dell'appaltatore abbia determinato l'emanazione da parte dell'autorità marittima o di quella sanitaria un provvedimento di chiusura – anche solo temporanea – dello stabilimento;

- dopo l'applicazione, a carico dell'appaltatore, per due volte della penalità di cui al precedente articolo 12 in misura inferiore al massimo previsto;

- dopo l'applicazione a carico dell'appaltatore, anche una sola volta, della penalità di cui al precedente articolo 12 nella misura massima prevista;

- per ripetuta recidività nell'osservanza degli obblighi a carico dell'appaltatore, a condizione che a carico di quest'ultimo sia stata precedentemente applicata almeno una volta la penalità – in misura inferiore al massimo previsto – di cui al precedente articolo 12;

- nel caso in cui l'appaltatore, regolarmente diffidato e invitato a far pervenire le proprie giustificazioni in ordine a fatti ad esso contestati, non dia riscontro nel termine assegnatogli;

- in caso di omissione di pagamento, nei termini prescritti, di sanzione pecuniaria irrogata dalla Capitaneria di Porto, dall'autorità sanitaria o da altra autorità competente;

- dopo due provvedimenti sanzionatori della Capitaneria di Porto, dell'autorità sanitaria o di altra autorità competente ancorché l'appaltatore abbia provveduto regolarmente ad effettuare i pagamenti (si intende due provvedimenti di ciascuna delle autorità indicate).

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore ha l'obbligo di continuare a garantire le proprie prestazioni sino al momento dell'effettivo subentro di altro soggetto idoneo, individuato dal Comune. I rapporti economici sono regolati sino a tale data.

E' fatta sempre salva, in tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, l'azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti dal Comune.

Articolo 17
TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto all'aggiudicatario ed al personale della stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività, per i fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

I dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed all'instaurazione del rapporto contrattuale.

Articolo 18
FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, non risolvibile in via amministrativa, sarà devoluto alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Le parti riconoscono la competenza del Foro di Trieste.

Articolo 19
SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto stanno - I.V.A. esclusa - a carico dell'aggiudicatario.

Rimangono a carico dell'Amministrazione gli oneri riguardanti la concessione demaniale marittima.

Articolo 20
RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato, vanno osservate le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile, o, in quanto applicabili, le norme del Capitolato generale per gli appalti delle opere del Comune di Trieste.

Articolo 21
RIEPILOGO

Tutte le norme e tutti i termini stabiliti dal presente capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto di cui trattasi.